



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Responsabilità civile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	VITTORIA	- Presidente -	R.G.N. 15151/05
Dott. Maurizio	MASSERA	- Consigliere -	
Dott. Antonio	SEGRETO	- Rel. Consigliere -	Cron. 4990
Dott. Roberta	VIVALDI	- Consigliere -	Rep. 1483
Dott. Raffaele	FRASCA	- Consigliere -	Ud. 18/12/07

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERRARO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA ORESTE TOMMASINI 20, presso lo studio
dell'avvocato SALAZAR MICHELE, che la difende, giusta
mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 228, presso lo studio
dell'avv. ANNA PATTI, rappresentato e difeso
dall'avvocato NERI PAOLO, giusta procura a margine del
controricorso, nonchè di ordinanza sindacale n.



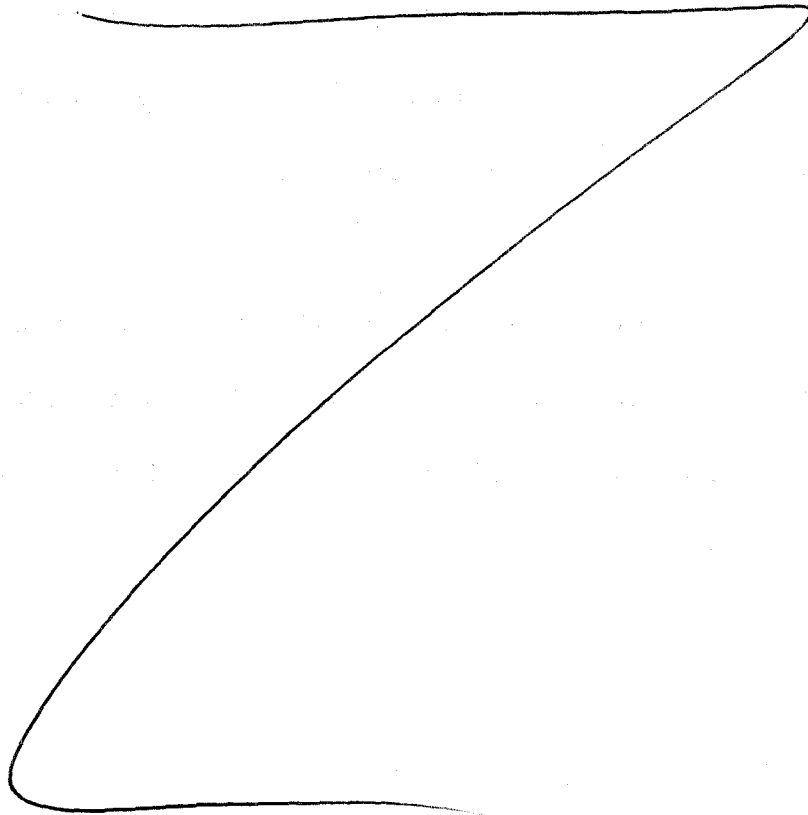
1067/staff del 23.6.05;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 766/04 del Tribunale di REGGIO
CALABRIA del 12.5.04, depositata il 14/05/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 18/12/07 dal Consigliere Dott. Antonio
SEGRETO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso, con le conseguenze di
legge.



Ricorso n. 15151/05

Svolgimento del processo

Il tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 766/2004, rigettava l'appello proposto da Ferraro Maria Grazia avverso la sentenza del giudice di pace della stessa città con cui era stata rigettata la domanda dell'attrice appellante nei confronti del Comune di Reggio Calabria per il risarcimento dei danni subiti dall'auto della Ferraro, finita in una buca stradale, per mancata prova sul quantum.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice.

Resiste con controricorso il Comune intimato, che ha presentato memoria.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2054, 1223, 1226 2056 c.c. per non avere il tribunale liquidato i danni sulla base del preventivo presentato.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione delle suddette norme, nonché dell'art. 116 c.p.c. per non aver provveduto alla liquidazione dei danni in via equitativa.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione delle suddette norme nonché il vizio di motivazione per non aver tenuto conto che il Comune era

disponibile ad un risarcimento del danno, previa una riduzione del 20%.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione delle suddette norme per non avere il tribunale provveduto ad una liquidazione equitativa del danno.

2. I suddetti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati.

Il tribunale ha infatti ritenuto che i preventivi non hanno alcuna efficacia probatoria né dimostrano che l'auto fu effettivamente riparata; che furono sborsate dette somme e che nella fattispecie non era impossibile né molto difficile fornire la prova del danno nel suo preciso ammontare.

3.1. Il presupposto su cui si fonda la sentenza impugnata è che il risarcimento del danno all'autoveicolo da circolazione stradale sia dovuto solo nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato abbia effettivamente sostenuto spese per riparare i danni, per cui la mancata prova di dette spese affrontate comporterebbe il rigetto della domanda.

Sennonché la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di

valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 04/03/1998, n.2402).

Mentre è onere della parte che chiede il risarcimento del danno di dimostrarne la consistenza (e nella fattispecie il tribunale ritiene che detti danni sono provati dal verbale dei vigili urbani), spetta, invece, al giudice del merito il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, ricorrendo, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure, qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. 18/04/2001, n.5687).

3.2. Nella liquidazione di danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci (Cass. 19/01/1995, n.591; Cass. 28.11.1975, n. 3982).

4. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detti principi, va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione del tribunale di Reggio Calabria, che su uniformerà ai suddetti principi e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c.

Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia,
anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad
altra sezione del Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, lì, 18 dicembre 2007.

Il cons. est.

Antonio Segreto

Il Presidente

per [firma]



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 FEB 2008

Oggi

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casarò

[Firma]

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casarò

[Firma]